

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Tullio Righinetti affinché si arrivi a una soluzione globale e definitiva dei numerosi problemi che concernono i conflitti di interesse presenti nella realtà istituzionale, politica e partitica ticinese, stabilendo tutti i diritti e i doveri nella legge senza lasciare spazi alle labili e soggettive considerazioni di "opportunità"

del 20 marzo 2006

Premessa

Da una decina di anni mi impegno con altri colleghi di Parlamento a combattere una situazione anomala tra interessi di vario genere presenti nella realtà politica cantonale. Segnatamente nei conflitti di interesse tra pubblico, parapubblico e privato, troppo sovente rappresentati e decisi, o comunque ampiamente influenzati, dalle medesime persone il cui doppio ruolo ha fatto e continua a fare parlare perché sempre meno capito, accettato e accettabile.

È soprattutto importante che ci siano regole chiare, precise e non soggette a valutazioni di opportunità. Quest'ultima è per sua natura attribuita al singolo. Essa finisce per essere condizionata da interessi di parte che, in situazioni di maggioranze incerte, fanno sì che il voto non sia più libero, ma dipendente dal risultato che si vuole o si deve ottenere.

È poi particolarmente interessante constatare come "l'opportunità" di partecipare alla discussione, di condizionare il voto commissionale e subito dopo del Parlamento, di esprimere il voto conclusivo nel plenum, sia sempre squisitamente soggettiva e lasciata al giudizio del singolo. Così in determinati frangenti ci si fa forti del valore della "legge che non vieta", in altri si afferma invece che "la legge non vieta, ma l'opportunità politica sì".

Questo induce all'assunzione da parte degli interessati di comportamenti diametralmente opposti a quanto la legge stessa oggi ammette, nonché a giudizi altrettanto diametralmente opposti e duri sui comportamenti assunti da altri.

Cito un caso emblematico successo alla fine del mese di novembre 2005 in occasione della trattanda concernente la "pianificazione ospedaliera e l'elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, messaggio n. 5606 del 7 dicembre 2004".

In quell'occasione, chi scrive, unitamente agli altri tre firmatari del rapporto di minoranza, ha presentato una "Proposta d'ordine" (Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, art. 75), con la quale, dopo avere elencato ben 13 deputati con palesi conflitti di interesse, chiedeva, rivolgendosi al Presidente del Gran Consiglio: "i deputati elencati si astengano da interventi e dal voto".

La risposta dell'Ufficio presidenziale era stata lapidaria. L'art. 61 cpv. 4 della Legge sul GC e sui rapporti con il CdS recita: "L'interesse di un ente di diritto pubblico non implica collisione di interesse per i membri dei suoi organi salvo per il voto di scarico". "Questa è la legge e solo questa fa stato", aveva affermato il Presidente del Parlamento. A dire il vero non ci aspettavamo altro dal profilo giuridico; ben diverso atteggiamento ci auguravamo invece dal profilo del buon senso e della responsabilità individuale da parte dei colleghi coinvolti. La nostra proposta non aveva possibilità di successo, non ne avevamo mai dubitato. L'abbiamo infatti ritirata, non senza però avere ottenuto un dibattito che ha messo in bella evidenza l'inadeguatezza di questa legge e addirittura la sua iniquità. Essa permette infatti di influenzare, direttamente con il voto, ma prima ancora indirettamente, il risultato finale. I colleghi che a nostro parere erano in "odore" di conflitto di interesse, infatti hanno potuto influire, non solo come già detto con il loro voto determinante a livello di Commissione e di Gran Consiglio, ma

soprattutto a livello di potere politico, partitico e personale, in maniera che non esitiamo a definire scorretta, su non pochi membri dell'Esecutivo.

Ma il problema della cosiddetta "opportunità politica" si sta rivelando di grande attualità cantonticinese, addirittura un cavallo di battaglia di alcune forze partitiche per le note situazioni che stanno affliggendo il Ticino di questi tempi. Il paradosso sta nel fatto che proprio diverse persone che farebbero bene a guardare alla loro posizione danno lezioni di "opportunità politica" ad altre, che in sostanza rispettano le leggi.

Non si tratta evidentemente di una questione da sviluppare in questa sede. È comunque evidente che è ora e tempo di introdurre nuove e più chiare regole di gioco.

Proposte dell'iniziativa e altri problemi sul tavolo

Sono stati presentati numerosi atti parlamentari che sono all'esame della Commissione Costituzione e diritti politici. Eccoli in sintesi:

26 gennaio 2004 (Rusconi e Poli)

"La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con quella di membro dei Consigli di amministrazione di tutte le aziende pubbliche, delle aziende private nelle quali lo Stato detiene una partecipazione importante o ha diritto di nomina di membri del Consiglio di Amministrazione, e delle Commissioni di nomina del Consiglio di Stato."

Questa iniziativa è già stata esaminata dal Gran Consiglio che ha scelto il rapporto di minoranza. Quest'ultimo proponeva di ritornare l'intera problematica al Consiglio di Stato per la presentazione di una nuova normativa più generale. Il rapporto di maggioranza, che è stato bocciato dal plenum, preavvisava per contro la conferma tale e quale della situazione oggi in vigore.

26 settembre 2005 (Pantani e Terrier)

"Un deputato non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del Cantone."

25 gennaio 2006 (Gruppo PS, a firma Manuele Bertoli)

"Modifica dell'art. 54 cpv. 2 della Costituzione cantonale: l'incompatibilità della carica di deputato al Gran Consiglio con un impiego pubblico cantonale dirigente e con una funzione dirigenziale analoga parastatale"

20 febbraio 2006 (Commissione speciale Costituzione e diritti politici, primo firmatario il Presidente Giovanni Jelmini)

"Ricerca di una soluzione possibilmente globale: si chiede che vengano individuate non solo le incompatibilità e i conflitti di interesse per il potere legislativo, ma anche quelle concernenti il potere esecutivo".

Esistono anche numerosi altri atti parlamentari che non citerò, ma che dovranno essere presi in adeguata considerazione perché tutti sono finalizzati ad ottenere chiarezza. Essi hanno pertanto il nostro consenso di principio; il loro esame e approfondimento potrà contribuire ad arrivare a una soluzione globale e definitiva.

Interessante il "caso contribuzioni", quello per il quale il giurista dello Stato Guido Corti, auspicando una modifica della Lord, ha forgiato l'appellativo di "lex Dell'Era".

Orbene il Consiglio di Stato starebbe ragionando sulla modifica dell'art. 26 della Lord che regola le attività accessorie dei dipendenti dello Stato, di ogni dipendente dello Stato (dall'alto funzionario alla semplice impiegata) che svolge una funzione extra professionale. Secondo la legge attuale il dipendente statale è tenuto a segnalare la cosa all'autorità di nomina solo se la citata attività viene remunerata. La prospettata modifica, che peraltro sembra essere purtroppo

ancora in alto mare, prevederebbe la segnalazione obbligatoria in tutti i casi, anche qualora il dipendente pubblico fosse impegnato, per esempio, in una associazione non profit e quindi senza remunerazione.

Dunque se la norma dovesse essere introdotta, e con questa iniziativa lo caldeggiamo, chi esercita un'attività accessoria dovrà ottenere il benestare dell'autorità di nomina. Chi autorizza deve poi, a sua volta, verificare se questa attività è compatibile o meno con la funzione svolta all'interno dell'Amministrazione pubblica. Il giurista dello Stato Guido Corti, esprimendosi pubblicamente sull'oggetto, non ha dubbi. Dopo avere affermato che di certo il giudizio non è semplice anche se si tratta di attività non remunerata, egli afferma di essersi sempre espresso per una norma "restrittiva". Ricorda altresì, il giurista del Cantone, di avere tentato, ad ogni modifica della LORD, di introdurre la clausola di incompatibilità tra la carica di alto funzionario dello Stato e quella di municipale. Corti afferma pure che, conflitti di interesse a parte, è anche una questione di tempo. Come si fa a seguire bene e contemporaneamente due attività così impegnative? Il giurista dello Stato ricorda poi che la Confederazione è molto più severa, soprattutto con i funzionari dirigenti.

Ecco, mi fermo qui anche se ci sarebbero altre interessanti considerazioni da aggiungere, riservandomi peraltro ulteriori spiegazioni e commenti davanti alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici incaricata di esaminare l'intera problematica dei conflitti di interesse, che di certo vorrà sentire i diversi promotori delle iniziative sulla vasta problematica. Né va dimenticata, perché interessante e vicina all'oggetto in discussione, l'**iniziativa 4.11.02 di Pezzati e Gemnetti** dal titolo "Per l'elaborazione di una legge sulle aziende pubbliche (LAPU)". Questa è stata recentemente esaminata dalla Commissione della gestione e delle finanze, cui era stata demandata a suo tempo. La Gestione ha deciso di presentare un rapporto che potrà essere ripreso dalla Commissione dei diritti politici nell'esame globale.

Chiedo pertanto che unitamente alle numerose richieste contenute nelle iniziative citate e negli altri atti parlamentari ricordati si studi e si risolvano i seguenti due problemi:

- **introduzione di chiare clausole di incompatibilità nonché di tutte le possibili collusioni tra le funzioni di dirigente dello Stato e la carica di Municipale, come pure di membro di Consigli di Amministrazione di SA;**
- **si stabiliscano inoltre per tutte le possibili incompatibilità e i possibili conflitti di interesse norme puntuali e precise che dicano senza ombra di dubbio quello che è lecito e quello che invece non lo è, evitando di dovere fare ricorso al labile concetto di "opportunità politica o di altra natura".**

Tullio Righinetti